

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 22 luglio 1997, n. 6854.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità, un amministratore di società partecipata dall'ente locale cessa dalla carica al momento in cui è ricevuta la sua comunicazione scritta delle dimissioni.

Omissis.

Con il secondo mezzo il ... ripropone in sede di legittimità la questione - già posta innanzi alla Corte di merito - della necessità che la cessazione del rapporto organico con la società partecipata dal Comune trovi la sua ulteriore ragione nella "accettazione" da parte dell'Ente nominante.

In particolare, il ... denuncia violazione degli artt. 2 1 comma n. 10 e 2 comma della L. 154-81, 22 e 36 5 comma della L. 142-90 (modif. dalla L. 81-93) e 2458 1 comma c.c., per avere la Corte ignorato la peculiarità del rapporto legante il componente il C.d'A. della società partecipata dal Comune con il Sindaco che tal componente ebbe a nominare e la necessità che le dimissioni venissero comunicate anche al predetto Sindaco nominante.

Anche tal doglianza, attingente la delicata questione del rapporto collegante il Sindaco con l'amministratore della società di servizi ex artt. 22 2 lett. e) e 36 5 della L. 142-90, non è fondata, avendo la Corte di ... correttamente colto l'autonomia del rapporto dell'amministratore designato con il proprio organo, tanto nel momento genetico quanto in quello esecutivo del rapporto stesso.

Sotto il primo profilo, infatti, non possono non trarsi le dovute conseguenze dalla constatazione della natura dell'atto di "nomina" del ... quale componente il C.d'A. della soc. ... (esercente, per il comune di ..., la raccolta dei rifiuti solidi urbani): il Sindaco, infatti, come appare chiarissimo dalla lettura (consentita) dell'atto 14.7.1995, non provide ad alcuna nomina ma alla sola designazione dei componenti consiglio rappresentanti il socio di maggioranza (Comune), restando quindi rimessa all'assemblea (ben più della semplice presa d'atto) la nomina dei componenti il C.d'A. della società Sotto il secondo profilo, poi, appare ben chiara l'appartenenza dello stesso momento genetico del rapporto del consigliere ... alla dimensione privatistica degli atti della società in questione, dimensione costituente l'unica modalità dell'agire della società costituita ai sensi del ridetto art. 22 lett. e) della L. 142-90 (come affermato da questa Corte nelle recenti pronunzie a S.U. 27.3.97 n. 2738 e 6.5.95 n. 4989). Ed a tal regola fa eccezione proprio l'espressa previsione di cui all'art. 2458 2 comma c.c., là dove, sottraendo all'assemblea l'ampio potere di revoca di cui all'art. 2383 3 comma c.c. per consegnarlo razionalmente nelle mani dell'Ente che alla (designazione o) nomina ebbe a provvedere, attribuisce alla investitura dell'Ente una eccezionale forza di resistenza in ragione della tutela degli interessi pubblici (il fine di escludere che la presenza di quegli amministratori fiduciari del socio pubblico di maggioranza venga revocata in dubbio da imprevisi mutamenti assembleari) che, se è coerente con i fini di legge, è insuscettibile di alcuna estensione analogica alla diversa ipotesi delle dimissioni. Queste, invero, proprio perché provenienti dal singolo dimissionario, non sono idonee a minacciare l'interesse del Comune, il cui Sindaco ben potrà provvedere alla immediata designazione del componente in sostituzione, e sono - pertanto - direttamente efficaci, nel contesto privatistico nel cui ambito si ascrivono, al solo compimento dell'atto di cui all'art. 2385 1 c.c.

In proposito non può non essere rammentato che la Corte Costituzionale - chiamata a decidere della irragionevolezza della previsione sub. art. 2 comma 5 della L. 154-81, sul differimento al 5 giorno della efficacia delle (non accettate prima) dimissioni di chi sia in rapporto di servizio con la P.A. - ha ritenuto tal previsione di differimento non comparabile con quella (sub. art. 2 comma 2 n. 10) delle dimissioni presentate dai dirigenti o legali rappresentanti delle s.p.a., dovendo per costoro, come per altre categorie (sub. nn. 4 e 9), applicarsi le normative vigenti nelle rispettive materie "... che, peraltro, non è detto siano più favorevoli nel senso dell'immediatezza o quanto meno della previsione di termini tassativi" (Corte Cost. sent. 5.7.91 n. 309). E poiché, nella "materia" del rapporto di servizio tra componente del c.d.a. e società amministrata la regola vigente è quella posta dall'art. 2385 c.c., ne consegue che non vi è posto alcuno - come sostenuto nel qui disatteso motivo - per il requisito ulteriore della previa comunicazione dell'atto estintivo al Sindaco designante.

Passando, quindi, all'esame delle censure relative alla asserita inefficacia civilistica dell'atto di dimissioni, si osserva che con il terzo motivo il ... denuncia violazione degli artt. 2385, 2386, 2458 c.c., 2 comma 1 n. 10 e comma 2 della L. 154-81, nonché vizio di motivazione, per avere i giudici d'appello, in omaggio ad inesistenti interessi sostanziali degli elettori, ritenute efficaci dimissioni non già solo formalmente irregolari ma radicalmente

difforni dalle regole imposte dalle norme applicabili. In subordine il ricorrente denuncia di illegittimità costituzionale, con riguardo all'art. 97 Cost., l'art. 2386 1 c.c.

Il motivo, infondato, va respinto, avendo la Corte di ... - se pur con motivazione bisognevole di radicale correzione - rettamente giudicato al proposito. L'intento perseguito dall'art. 2 comma 2 della legge 154-81, che erroneamente la Corte di merito identifica nel generico "favor" elettorale, è quello di fissare una data ultima per la rimozione delle situazioni di "inquinamento elettorale" nei confronti dei candidati che versino in condizioni di ineleggibilità.

Il mezzo adottato è quello della cessazione della condizione di rischio mediante definitiva, o temporanea, cessazione della situazione inquinante. La regola di diritto rispetto alla quale scrutinare esistenza ed effettività dell'iniziativa dell'interessato (volta ad elidere detta situazione) è quella ricavabile dalle ".. normative vigenti nelle rispettive materie" (C. Cost. 309-91 cit.).

Nella vicenda della ineleggibilità del componente il c.d.a. di una società partecipata dal Comune ex art. 22 L. 142-90 la regola rilevante è indubbiamente quella posta all'art. 2385 c.c.: in base ad essa discende che un amministratore di società partecipata dall'Ente locale cessa dalla carica, ai fini in discorso, all'atto in cui gli organi indicati al 1 comma ricevono comunicazione scritta delle rassegnate dimissioni, a nulla rilevando (come pur sottolineato nell'esame del motivo precedente) che di tal atto sia stata data notizia anche al Sindaco designante, anche al fine dell'esercizio della facoltà di designazione in sostituzione (art. 2458 c.c.), ad onere del dimissionario o degli stessi componenti il c.d.a.

Quel che rileva, come condizione necessaria e sufficiente per integrare la situazione di cessazione divisata dalla norma, è che l'atto di iniziativa dell'interessato abbia attitudine astratta (secondo la propria "regola juris") ed effettività immediata a determinare tal cessazione, e che, la cennata "regola juris" sia osservata nei limiti ed ai fini della formazione della certezza legale sulla rimozione tempestiva della situazione di turbativa della libera determinazione della volontà degli elettori (cfr. cass. 14.4.97 n. 3193). Da tanto discende che l'atto di dimissioni 8.5.96 del ... - spedito al Presidente del c.d.a. e non all'organo collegiale - presenta una mera irregolarità formale nell'individuazione del destinatario (avendo il ... personalizzato l'organo collegiale) che, in ragione dell'evidente legittimo intento del mittente (comunicare al presidente nella certezza che questi informasse gli altri componenti), della indiscutibile ricezione della comunicazione e della incontestata effettività della cessazione a quella data, non è certo idonea a revocare in dubbio vuoi la richiamata idoneità astratta vuoi la precisata effettività immediata dell'atto stesso.

Ed una volta affermato che la regola alla cui stregua scrutinare le dimissioni impartite è quella della immediata efficacia delle dimissioni pervenute agli organi indicati dall'art. 2385 c.c., resta esclusa la rilevanza della questione posta con riguardo al 1 comma dell'art. 2386 c.c., visto che, non essendo l'efficacia delle dimissioni in discorso condizionato dalla sostituzione del dimissionario (non vertendosi nell'ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 2385 1 comma c.c., per la quale è sospesa l'efficacia delle sole dimissioni vanificanti la maggioranza del consiglio di amministrazione in carica), resta del tutto indifferente la sorte dell'organo all'indomani delle dimissioni e la correlata questione della possibilità di interpretare l'art. 2386 c.c. nel senso di onerare i residui componenti del c.d.a. di società partecipata ex art. 22 L. 142-90 di informare tempestivamente il Sindaco delle dimissioni stesse, onde consentire la ridetta designazione in sostituzione.

Quel che rileva, quindi, è solo il fatto che il ... abbia inviato tempestive dimissioni agli organi indicati dalla norma (per uno dei quali erroneamente indicando il destinatario), che tali dimissioni siano state ricevute (come sarà precisato nell'esame dei motivi seguenti) e che tali dimissioni siano state seguite dall'effettiva astensione dall'attività incompatibile. Ed è sulla base di tali premesse, e con la correzione, nei suesposti termini, della motivazione dell'impugnata sentenza, che, respinto il terzo motivo, può passarsi all'esame delle ulteriori censure.

Omissis.